

In questo numero

(doi: 10.3241/113429)

Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale (ISSN 1720-562X)

Fascicolo 1, marzo 2024

Ente di afferenza:

Polo Bibliotecario Parlamentare (Camera) (camera)

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

In questo numero

Concluse le celebrazioni del cinquantenario della legge di riforma processuale del 1973, è l'ora dei bilanci su quanto può ricavarsi dalle pubblicazioni che possono ritenersi direttamente o indirettamente collegate a quelle celebrazioni.

Lo scritto di Maurizio Cinelli, che, nella rubrica Il tema, apre il fascicolo, traccia il bilancio del segmento di quella riforma che riguarda le controversie in materia di previdenza e assistenza sociale. L'A., messe in evidenza le ragioni che, a suo giudizio, sono al fondo della più limitata attenzione che gli studiosi, non da oggi, dedicano, in generale, al processo previdenziale, piuttosto che alle controversie del lavoro in senso proprio, sottolinea quanto di particolare criticità caratterizza oggi quel processo: criticità di qualità e ampiezza, tali da indurre Cinelli a ritenere che quel processo si sia ormai irrimediabilmente allontanato dalle caratteristiche e dai valori originariamente impressi dal legislatore del 1973: e più di quanto possa ritenersi che sia avvenuto per la disciplina delle controversie di lavoro propriamente dette.

L'ampio saggio a due mani di Giuseppe Ludovico e Armando Tursi affronta un argomento di grande attualità: quello degli aspetti previdenziali del lavoro tramite piattaforme digitali.

La particolarità che caratterizza il lavoro che si svolge con detta modalità ha sollevato, come è noto, non poche questioni dal punto di vista qualificatorio, in buona parte amplificate dall'introduzione, ad opera dell'art. 2, d.lgs. n. 81/2015, della fattispecie normativa del lavoro eterorganizzato, sebbene questo non riguardi soltanto i rider delle piattaforme digitali, ma tutti i rapporti di collaborazione, che si connotino per il potere del committente di organizzare la prestazione.

È al lavoro dei rider, tuttavia, che dottrina e giurisprudenza hanno dedicato maggiore attenzione nel tentativo di definire precisamente la relazione tra fattispecie ed effetti, ambigualmente disegnata dalla norma. Una questione – quella dell'individuazione della disciplina applicabile – che non interessa soltanto le tutele lavoristiche, ma si riflette, con tutta la sua problematicità, sulla disciplina previdenziale; ed è di quest'ultima, appunto,

che Ludovico e Tursi, si occupano nel loro saggio, muovendo, nella loro analisi, dal diverso significato che la questione assume sul piano lavoristico, rispetto al piano previdenziale.

Se sul primo versante il problema è quello della individuazione di un limite di compatibilità tra le tutele del lavoro subordinato e la natura autonoma del rapporto, sul piano previdenziale, invece, non è detto che il regime di riferimento debba essere necessariamente quello astrattamente corrispondente alla natura giuridica del rapporto. Secondo gli AA., il naturale «polo di attrazione nei confronti del vario ed eterogeneo mondo del lavoro non etero-diretto» è rappresentato dalla Gestione separata dell'INPS; è quanto appare confermare il rafforzamento attuato con la l. n. 81/2017 delle tutele applicabili ai relativi iscritti con riguardo al trattamento economico per congedo parentale, per maternità e malattia, all'indennità di disoccupazione e all'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.

In termini non dissimili si pone la questione con riguardo all'assicurazione INAIL, dove, ad assumere rilievo, non è tanto la natura del rapporto, quanto (come chiarito dalla Consulta), la pericolosità dell'attività, secondo un «giudizio di possibilità di lesione fondato su indici tipici». Sottolineano gli AA. come l'effetto più problematico prodotto dalla estensione della tutela assicurativa (art. 47-septies, d.lgs. n. 81/2015), sia proprio quello di aver circoscritto la tutela ad una specifica categoria di rider («lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore [...] attraverso piattaforme anche digitali»), escludendo – senza che se ne possa individuare il sicuro fondamento – gli altri lavori delle piattaforme, i quali, svolgendo attività diverse da quelle di consegna dei beni, sono comunque esposti a condizioni di rischio uguali o addirittura maggiori, rispetto a quelle alle quali sono esposti i lavoratori tutelati.

Il successivo saggio sviluppa e approfondisce i contenuti della relazione svolta da Giuseppe Tinelli, in occasione dell'ultima edizione del «Seminario RDSS di primavera».

Il saggio si innesta nell'ambito delle problematiche poste dall'articolazione delle tutele sociali in relazione alle scelte di finanza pubblica. In un'ottica interdisciplinare, il contributo che Tinelli dà, quale tributarista, all'analisi del sistema pensionistico, è diretto a valutare la coerenza delle scelte di natura tributaria con le esigenze di alimentazione finanziaria del sistema, senza peraltro creare distorsioni economiche o provocare ingiustificabili disparità di trattamento. Secondo l'A. l'attuale momento dell'eco-

nomia e della finanza pubblica richiede soluzioni di compromesso, nella prospettiva di una concertazione di diversi interessi (e potenzialmente confliggenti) in funzione della razionalizzazione del prelievo pensionistico e di conformazione del nostro sistema a quello degli altri Stati che parimenti si ispirano al principio della solidarietà economica.

Altro argomento di spiccato interesse è quello del quale si è occupata la sentenza n. 130/2023 della Corte costituzionale. La Corte, pur riconoscendo la criticità del relativo contenuto, ha dichiarato la legittimità della norma che preserva il pagamento differito del trattamento di fine rapporto nel pubblico impiego; una decisione che ha suscitato, come è noto, molte polemiche.

Della delicata questione si occupano, da posizioni diverse, le analisi, rispettivamente, di Pasquale Sandulli e di Nicola C. Salerno, entrambe nella rubrica dedicata appunto alle Opinioni a confronto. Pur nelle diversità delle valutazioni che esprimono al proposito, entrambi gli AA. di fatto condividono le perplessità in merito alla reale fondatezza del dictum.

Questione di particolare interesse pratico e teorico, e oggetto di un vivace dibattito che appare precludere a suoi ulteriori sviluppi, è quella che attiene alla legittimazione del lavoratore a far valere nei confronti dell'Ente previdenziale il proprio interesse a garantirsi in merito al regolare svolgimento della posizione contributiva che direttamente lo riguarda. L'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che, in proposito, si è attestato nel ritenere che il lavoratore, in caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, non abbia alcun diritto di agire nei confronti dell'Ente previdenziale per sollecitare il recupero, onde garantirsi il regolare accrescimento della propria posizione contributiva, non è da tutti condiviso, nonostante l'autorevolezza della fonte.

La nota di Maurizio Cinelli, che può leggersi nella rubrica dedicata a Casi, notizie e materiali, prendendo spunto da alcune più recenti sentenze particolarmente rappresentative di quell'orientamento, mette in evidenza e ordina in chiave sistematica gli argomenti che, allo stato, appaiono giustificare, a suo dire, l'esigenza di un riesame critico nel suo insieme di quell'impostazione giurisprudenziale.

Nello stesso ambito, Lucia D'Arcangelo affronta l'esame di quella stessa giurisprudenza, ma per discuterne, nel saggio che figura nella rubrica Commenti e rassegne, l'aspetto che riguarda il profilo del litisconsorzio. L'A. critica l'impostazione della giurisprudenza, secondo la quale sussiste litisconsorzio necessario tra datore, lavoratore ed Ente previdenziale quan-

do il lavoratore svolga una domanda diretta a ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'Ente previdenziale i contributi omessi, che lo riguardano.

In quella stessa rubrica Domenico Garofalo, prendendo spunto da una recente sentenza di merito, che ha trattato lo specifico tema, fa il punto sulla questione del riparto di giurisdizione in tema di Cassa integrazione guadagni. A seguire, Claudio de Martino, invece, si occupa di una questione che attiene alla disciplina contributiva del rapporto di lavoro sportivo, anche in tal caso prendendo spunto da una recente sentenza di merito.

Chiude la rubrica Commenti e rassegne lo scritto nel quale Fabiola Lamberti, muovendo da una qualificazione a-tecnica, che classifica «vittime del dovere», coloro che hanno sacrificato la loro vita per gli altri, nell'espletamento delle funzioni istituzionali loro assegnate (e, quindi, anche soggetti non necessariamente rientranti nella categoria delle Forze dell'ordine), analizza quanto l'ordinamento vigente riconosce a detti soggetti in termini di provvidenze economiche; l'A. sottopone ad analisi critica, in particolare, gli orientamenti giurisprudenziali in materia di trattamenti economici, in una prospettiva di inquadramento sistematico dell'argomento.

*

A partire da questo primo numero dell'anno 2024, entra a far parte del Comitato di direzione della Rivista, Giuseppe Ludovico: a lui vada l'affettuoso benvenuto e i migliori voti augurali dei Colleghi della Direzione.

Il più cordiale benvenuto anche ad Aldo de Matteis, il quale viene ad arricchire il prestigio del Comitato scientifico.

Un caloroso benvenuto anche a Stefania Buoso e Silvia Mencarelli che entrano a far parte del Comitato di redazione.